

**COMUNE DI CASTIGLIONE FIBOCCHI**

(Provincia di Arezzo)

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

Deliberazione n. 129 del Registro in data 27/12/2016**OGGETTO: Contribuzione a favore dell'Unione Sportiva Castiglione Fibocchi - Anno 2016 II Tranche**

L'anno duemilasedici, il giorno ventisette, del mese di dicembre, alle ore 12.30, nella sede Comunale, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:

COMPONENTI	Presenti	Assenti
MONTANARO SALVATORE- SINDACO	X	
FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO	X	
RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO	X	

Presenti: 3 Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Ornella Rossi il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'unita proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267;

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI

PREMESSO:

- che da anni l'U.S.D. Castiglion Fibocchi ed il Comune di Castiglion Fibocchi intrattengono rapporti di collaborazione nelle attività sportive;
- che l' U.S.D. Castiglion Fibocchi ha in concessione l'uso degli impianti sportivi comunali (campo di calcio, palestra e campetto in erba sintetica), mediante convenzione con termine al 30/06/2017, in base alla quale è tenuta a provvedere alla custodia, sorveglianza e gestione finalizzata, non solo allo svolgimento di partite di calcio, ma anche a consentirne l'utilizzazione da parte di tutti i potenziali fruitori;

ATTESO CHE il ruolo dell'Ente locale, e in modo particolare del Comune, è quello di promuovere, garantendo i servizi necessari, iniziative e attività ludico-motorie che abbiano una funzione aggregativa, ricreativa e, dove necessario, anche riabilitativa; tale ruolo è fondamentale per la crescita dello sport nel più alto senso del termine, perché gli enti locali sono gli unici in grado di costruire le attrezzature necessarie per qualsiasi forma di attività sportiva; essi rappresentano la Pubblica Amministrazione nel rapporto diretto con la cittadinanza, per cui si debbono rendere interpreti delle varie esigenze della popolazione sportiva del loro territorio;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale riconosce la grande utilità e rilevanza della presenza nel territorio dell'associazione U.S.D., la quale viene individuata come unico soggetto in grado di esercitare, nel territorio castiglione, una funzione strumentale rispetto alla erogazione di determinati servizi in campo sportivo e ricreativo, e dunque, rispetto al perseguimento di determinate finalità e di interessi pubblici di cui il comune è portatore;

CONSIDERATO altresì che l'Ente, avendo come interesse prioritario quello di favorire la massima diffusione della cultura sportiva e di agevolare soprattutto l'utenza scolastica, giovanile e sociale, l'ente, in ossequio al principio di sussidiarietà, intende sostenere l'azione dell'associazione, la cui operatività è, come detto, strumentale al perseguimento di tali interessi prioritari, mantenendo ed implementando i proficui rapporti di collaborazione con la stessa instaurati;

RITENUTO necessario sostenere, anche economicamente, l'associazione sportiva in questione, la quale, nell'esercizio delle proprie attività tipiche, si fa carico di oneri economici molto rilevanti in relazione ai costi di gestione delle strutture e attrezzature, al rispetto delle prescrizioni in termini di sicurezza, tutela sanitaria, copertura dei rischi di infortunio e di danneggiamento ad attrezzature e impianti etc.;

RICHIAMATI:

- l'art. 2, comma 1, dello Statuto comunale che recita testualmente:

“Il Comune di Castiglion Fibocchi ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e per il completo sviluppo della persona umana, senza distinzione di sesso, razza, lingua e religione.”

- l'art. 10 dello Statuto comunale che recita testualmente:

“1. Il Comune valorizza nel rispetto della loro autonomia, gli Enti e le Associazioni portatori di interessi generali diffusi che, senza fini di lucro, perseguono fini scientifici, culturali, religiosi, di promozione economica, sociale e civile e di salvaguardia dell'ambiente.

2. Con le Associazioni e le Organizzazioni del Volontariato che diano garanzia di serietà e di capacità organizzativa, il Comune può stipulare convenzioni per lo svolgimento di iniziative, di attività e di servizi di rilevante utilità sociale.”

VISTO l'art. 6, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla L. 30 luglio 2011, n. 122), il quale recita testualmente:

«A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non

possono effettuare spese per sponsorizzazioni»;

ATTESO che la sponsorizzazione è un "contratto atipico a forma libera di natura patrimoniale a prestazioni corrispettive, in forza del quale lo sponsorizzato si obbliga a consentire ad altri (lo "sponsor") l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo che può sostanziarsi in una somma di denaro, in beni o servizi ovvero in entrambi, da erogarsi da parte dello sponsor, direttamente o indirettamente".

PRESO ATTO che secondo giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato (Sez. VI, 4 dicembre 2001, n. 6073 e Corte di Cassazione, sez. MI, civ., 21 maggio 1998, n. 5086), non sembra possibile considerare alla stregua di un contratto di sponsorizzazione il c.d. patrocinio, in quanto «rispetto alla sponsorizzazione, l'accordo di patrocinio si distingue per il fatto che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore; il contratto, dunque, si atteggia piuttosto come una donazione modale, che come un contratto a prestazioni corrispettive»;

OSSERVATO che una interpretazione letterale della norma porterebbe ad escludere, dunque, dal suo campo di applicazione il concetto di contributo, vanificandone praticamente, però, il suo contenuto e la ratio stessa della sua emanazione;

VISTO, in tema, il parere della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 1075/2010 (successivamente ripreso dalla sezione Liguria, deliberazione n. 7/2011), il quale pur ammettendo che nella giurisprudenza civile vi sia distinzione tra contratto di sponsorizzazione ed accordo di patrocinio, afferma: *“La Sezione ha valorizzato una nozione lata di sponsorizzazione di matrice giuscontabile, in coerenza con la ratio di riduzione degli oneri a carico delle Amministrazioni e con finalità anti-elusive. In sede consultiva, in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61 commi 6 e 15 del d.l. n. 112/2008, ha infatti statuito che “il termine sponsorizzazioni .. si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento” (delibera n. 2/2009);*

PRESO ATTO pertanto che la Corte dei Conti accoglie una nozione *lata* del concetto di sponsorizzazione ivi comprendendovi tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento;

EVIDENZIATO che, proprio secondo la stessa Corte dei Conti, non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e rese nell'interesse della collettività, qui emergendo anche il fondamentale principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.; la Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei Conti richiamando tale indirizzo nella propria deliberazione n. 11 del 21.02.2011, ha affermato espressamente che *“..pertanto, deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. Sarà cura, però, dell'Amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio”.*

RILEVATO, altresì, che, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 11/2011, ha riconosciuto ammissibile la *“concessione del gratuito patrocinio”* alle manifestazioni organizzate da terzi sul presupposto che tale accordo si fonda sull'assenza di prestazioni pecuniarie a carico della P.A. diversamente da quanto accade nel contratto di sponsorizzazione vietato invece dal comma 9 dell'art. 6 del D.l. 78/2010, specificando che *“l'accollo delle spese di vigilanza e sicurezza non muta la gratuità dell'accordo di patrocinio rappresentando, all'opposto, l'esplicazione delle tipiche funzioni di polizia municipale a tutela della sicurezza della cittadinanza in occasione di manifestazioni organizzate il luoghi pubblici o aperti al pubblico”.*

SPECIFICATO che, per l'ordinamento giuscontabile italiano, l'aspetto che connota le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria: dovendosi trattare di una qualificata attività da stimarsi come rientrante nelle competenze dell'ente locale e tale da venire esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, in guisa da rappresentare una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;

VISTO l'articolo 4, comma 6, del D.L. n.95/2012, convertito in legge n.135/2012, secondo il quale "6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali."

CONSIDERATO che l'esclusione operata dalla sopra citata disposizione normativa si applica alle associazioni sportive dilettantistiche come l'U.S.D. Castiglion Fibocchi;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 59 del 10/06/2015 con la quale è stato disposto di concedere in uso gli impianti sportivi (campo di calcio, palestra e campetto in erba sintetica) alla U.S.D. Castiglion Fibocchi, approvando i relativi schemi di convenzione;

VISTA la convenzione stipulata in data 16/09/2015;

CONSIDERATO che:

- l'Amministrazione Comunale intende sostenere l'attività di promozione della pratica sportiva in favore dei giovani che l'U.S.D. organizza e gestisce sul territorio comunale;

- le iniziative indicate nella convenzione in data 16/09/2015 sono riconducibili nell'ambito delle attività di competenza dell'ente locale, svolte in forma sussidiaria dalle associazioni, rispetto alle quali non ricorre il divieto di cui all'art. 6, comma 9, D.L. 78/2010, convertito in Legge n.122/2010, nonché si applica il disposto dell'art.4 comma 6 del D.L. n.95/2012, convertito in Legge n.135/2012;

DATO ATTO:

- che la compartecipazione del Comune ("diretta" o "indiretta"), nei termini appena sopra precisati alla realizzazione delle iniziative di cui sopra risulta minimale rispetto allo sforzo organizzativo/finanziario che comporterebbe lo svolgimento delle medesime attività in forma diretta da parte dell'ente;

- che, in particolare per ciò che concerne lo sviluppo territoriale, la sostituzione o l'integrazione da parte dell'associazionismo locale nelle competenze dell'ente locale rende l'azione sul territorio più efficiente, in quanto l'associazionismo è in grado di mobilitare, su singoli interessi, molte più risorse umane e strumentali di quante non possa disporre il Comune e con costi decisamente più contenuti, ed efficace in quanto più capace di interpretare le necessità generali della popolazione e i bisogni emergenti dal tessuto sociale;

RITENUTO di concedere all'U.S.D Castiglion Fibocchi un contributo pari ad € 10.000,00 per far fronte parzialmente alle spese relative alle iniziative realizzate nel 2016;

PROPONE

1) di concedere, per tutte le motivazioni indicate in premessa, all'U.S.D. Castiglion Fibocchi un contributo

pari ad € 10.000,00 per far parzialmente fronte alle spese relative alle iniziative realizzate nell'anno 2016;

2) di dare atto che la spesa trova adeguata copertura finanziaria nel bilancio del corrente esercizio;

3) di dare mandato al competente responsabile del servizio per gli adempimenti inerenti e conseguenti la presente deliberazione.

DI DICHIARARE Con separata ed unanime votazione, il provvedimento che scaturirà dalla presente proposta, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di deliberazione:

CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'UNIONE SPORTIVA CASTIGLION FIBOCCHI - ANNO 2016 II TRANCHE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
	FAVOREVOLE
	Data, 27/12/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Fto D.ssa Laura Giliberto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
	FAVOREVOLE
	Data, 27/12/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO PRESIDENTE
Fto DOTT. MONTANARO SALVATORE

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile amministrativo,

Visti gli atti d'ufficio,

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'albo pretorio comunale on line, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della L. 69/2009 e dall'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi dal 12/01/2017 al 27/01/2017;
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, del Decreto Legislativo 267/2000);

Castiglion Fibocchi, 12/01/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata dichiarata:

Immediata esecutività

Castiglion Fibocchi, 27/12/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì 12/01/2017

Il Segretario Generale
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI
